

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE UFFICIO ARTIGIANATO FIERE MERCATI 22 gennaio 2014, n. 10

R.R. n. 25 del 3/12/2013 “Promozione e sviluppo del sistema fieristico regionale - Art. 12 della L.R. 9 marzo 2009, n. 2” - Indicazioni operative.

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO

Visti gli articoli 4 e 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visti gli articoli 4 e 5 della legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. 3261 del 28 luglio 1998;

Visto l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

Visto l'art. 18 del Dlgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

Sulla base dell'istruttoria espletata dal competente ufficio

Sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 161 del 09/12/2013 è stato pubblicato il Regolamento Regionale 03/12/2013, n.25 in attuazione dell'art. 12 della L.R. 9 marzo 2009, n.2 “Promozione e sviluppo del Sistema Fieristico regionale”.

Con l'entrata in vigore del suddetto regolamento risulta completata l'adozione degli strumenti normativi per il settore fieristico regionale.

Il regolamento si compone di 14 articoli e stabilisce i criteri in base ai quali la manifestazione fieristica si definisce internazionale, nazionale, regionale e locale, i requisiti che dovranno avere i quartieri fieristici per ospitare manifestazioni di carattere internazionale o d'altro tipo, le modalità per la trasmissione delle comunicazioni di richieste e/o conferma della qualifica per la formulazione dei calendari fieristici.

Stabilisce, inoltre, i criteri di selezione dei soggetti ai quali affidare direttamente l'attività di organizza-

zione e gestione delle manifestazioni, ai sensi dell'art. 11 della L.R. n.2/2009. La selezione dovrà essere di evidenza pubblica.

Il suddetto Regolamento contiene alcuni aspetti innovativi delle disposizioni applicate sinora in un settore, come quello fieristico, di rilevante interesse per lo sviluppo economico della Regione, sui quali si ritiene opportuno fornire utili indicazioni operative.

Le note indicative si rendono indispensabili anche per richiamare l'attenzione su importanti adempimenti degli enti fieristici, delle Amministrazioni Comunali, delle CCIAA nonché dei soggetti organizzatori di manifestazioni fieristiche sia con riferimento alle notizie per la formulazione del calendario fieristico, sia con riferimento alle modalità per la verifica e controllo dei requisiti dei quartieri fieristici.

Si propone, pertanto, di approvare le note di indicazioni operative allegate alla presente dandone diffusione attraverso il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e attraverso il sito www.osservatoriocommercio.regione.puglia.it

VERIFICA AI SENSI DEL DLGs 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. N.28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale

La Dirigente dell'Ufficio
Marta Lisi

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
ATTIVITA' ECONOMICHE CONSUMATORI**

sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, letta la proposta formulata dal Dirigente dell'Ufficio interessato;

vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal dirigente dell'Ufficio interessato;

richiamato, in particolare, il disposto dell'art. 6 della legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7, in materia di modalità di esercizio della funzione dirigenziale;

DETERMINA

per quanto nella premessa indicato che qui si intende integralmente riportato

- di approvare le indicazioni operative, allegate alla presente quale parte integrante, riferite all'applicazione della L.R. 9 marzo 2009, n. 2 e del R.R. 3 dicembre 2013, n.25 «Promozione e sviluppo del Sistema Fieristico regionale»;
- di stabilire che copia del presente provvedimento sarà trasmessa, a cura del Servizio Attività Economiche e Consumatori, agli enti fieristici ricono-

sciuti, ai soggetti organizzatori delle manifestazioni fieristiche, inclusi nei calendari fieristici;

Il provvedimento viene redatto in forma integrale nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm.e ii

Il presente provvedimento è esecutivo;

Il presente provvedimento:

- a) sarà pubblicato all'albo on line nelle pagine del sito www.regione.puglia.it;
- b) sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- c) sarà disponibile estratto nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
- d) composto dal n° 2 facciate ed un allegato composto da n. 2 fogli è adottato in unico originale.

I sottoscritti attestano che il presente procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto delle norme vigenti e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie

Il Dirigente d'Ufficio
Dott.ssa Marta Lisi

Il Dirigente del Servizio
Dott. Pietro Trabace



REGIONE PUGLIA

Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione

Servizio Attività Economiche Consumatori

Ufficio Artigianato Fiere Mercati

Allegato alla Determinazione Dirigenziale n. 10 del 22/01/2014 avente per oggetto: "R.R. n.25 del 3/12/2013 "Promozione e sviluppo del sistema fieristico regionale - Art. 12 della L.R. 9 marzo 2009, n.2 Indicazioni operative"

Si riportano qui di seguito, in sintesi, alcuni argomenti riferiti agli aspetti più innovativi del Regolamento Regionale n. 25 del 03/12/2013, pubblicato sul BURP n. 161 del 09/12/2013, in attuazione dell'art. 12 della L.R. 9 marzo 2009, n.2 «Promozione e sviluppo del Sistema Fieristico regionale» al fine di una applicazione unitaria e organica della normativa regionale.

I punti qualificanti e le regole introdotte dalla nuova normativa possono essere sintetizzati come segue:

L'attività di organizzazione e gestione di manifestazioni fieristiche è svolta da soggetti privati imprenditori ai sensi dell'art. 2082 del codice civile e si svolge in luoghi che rispondano ai requisiti richiesti dalle norme sopra richiamate. Gli enti pubblici (territoriali e non) possono partecipare al capitale delle società di gestione e organizzazione di manifestazioni fieristiche.

Gli organizzatori di manifestazioni fieristiche relativamente alla qualifica internazionale, nazionale e regionale sono tenuti a trasmettere al Servizio Attività Economiche Consumatori della Regione Puglia la comunicazione relativa alla richiesta di inserimento nel calendario regionale unitamente alla richiesta di riconoscimento e/o conferma della qualifica della manifestazione fieristica, illustrante i dati previsti dall'9 del R.R. n.25/2013. Alla comunicazione dovrà essere, inoltre, allegato:

- a) il disciplinare della manifestazione con la segnalazione dell'eventuale attività di vendita che si intende attuare;
- b) il programma ufficiale della manifestazione con l'indicazione degli scopi dell'evento, dei convegni e di attività collaterali;
- c) il numero totale degli espositori e visitatori registrati nella precedente edizioni con l'indicazione del metodo di rilevazioni dati;
- d) il regolamento della manifestazione contenente l'indicazione delle norme di accesso e dei canoni previsti a carico degli espositori per gli spazi espositivi;
- e) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con la disponibilità degli spazi espositivi e, qualora il quartiere fieristico non sia noto e riconosciuto dalla Regione, anche le caratteristiche ovvero i requisiti strutturali della struttura espositiva di svolgimento della manifestazione.

La comunicazione può essere inviata anche ai seguenti indirizzi di posta certificata: ufficio.fieremercati.regione@pec.rupar.puglia.it, servizio.attivitaeconomiche@pec.rupar.puglia.it

Decorsi 60 giorni dalla comunicazione (o da ulteriori informazioni richieste dalla Regione e/o Comune) la manifestazione può essere effettuata.

Per motivi organizzativi, amministrativi, di coordinamento per la formulazione del calendario fieristico, se la comunicazione contiene anche una richiesta di qualifica della manifestazione, questa deve pervenire alla Regione entro il 28 febbraio (per le comunicazioni relative a richieste di qualifica internazionale, nazionale o regionale) ed entro il 30 aprile (al comune per le locali) dell'anno precedente alla realizzazione dell'evento fieristico.

Con deliberazioni n. 974 del 01/07/2003 e n. 1290 del 07/06/2011 sono stati recepiti documenti, approvati dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome nella seduta del 24/10/2002 e modificati in data 24/03/2011 con cui è stato stabilito che ai fini della predisposizione del calendario fieristico nazionale delle manifestazioni internazionali e nazionali, le Regioni e le Province Autonome, entro il 15 maggio dell'anno antecedente a quello di svolgimento, termine da intendersi perentorio, trasmettono al coordinamento interregionale l'elenco delle fiere con i relativi dati (qualifica, periodo di svolgimento, denominazione, settori merceologici, sede e soggetto organizzatore). Pertanto, il Servizio Attività Economiche Consumatori potrà procedere al riconoscimento e/o conferma della qualifica ed il relativo inserimento nel calendario regionale, almeno fino alla data su indicata del 15 maggio.

In caso di rinuncia all'effettuazione della manifestazione, va data immediata comunicazione al competente Servizio.

Sulla base di analoghi accordi raggiunti in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, i soggetti organizzatori sono tenuti a trasmettere a conclusione della manifestazione la scheda riepilogativa dei dati di cui alla deliberazione citata.

E' prevista una sanzione amministrativa di cui all'art. 13 della L.R. n.2/2009 per la mancata o tardiva comunicazione, nonché per l'abuso della qualifica di "fiera internazionale", "fiera nazionale" o "fiera regionale".

Le richieste di variazione del periodo di svolgimento delle manifestazioni già prese in esame al fine della predisposizione del calendario regionale, devono essere motivate e pervenire entro il 31 maggio dell'anno precedente a quello di svolgimento dell'evento fieristico.

E' stabilito il principio secondo il quale i soggetti organizzatori di manifestazioni fieristiche devono adottare e promuovere metodi di certificazione dei dati attinenti agli espositori e visitatori delle manifestazioni fieristiche nazionali internazionali per l'attribuzione o il mantenimento della relativa qualifica. A tal fine si rimanda alla nuova formulazione della Proposta di intesa tra lo Stato e le Regioni ai sensi dell'art. 8 comma 6 della legge 131/2003 per la disciplina unitaria in materia fieristica - 12/116/Cr13c/c11 - iscritta all'odg della prossima Conferenza Unificata del 24 gennaio 2014. Sarà cura dello scrivente Servizio darne tempestiva notizie in merito.

Entro sessanta (60) giorni dall'entrata in vigore del R.R. n.25/2013, i soggetti gestori dei quartieri fieristici devono trasmettere, ai fini della verifica di cui all'articolo 8, comma 2 della L.R. n.2/2009 al Servizio scrivente, apposita relazione attestante la conformità degli standard riscontrati nei quartieri fieristici di loro competenza con quelli previsti dagli artt.4, 5, 6 e 7 del citato regolamento, in relazione alle qualifiche delle manifestazioni fieristiche Tale certificazione mette in condizione l'amministrazione regionale di valutare automaticamente il diritto alla qualifica richiesta dall'organizzatore di una manifestazione che avviene in tale quartiere. Si richiama l'attenzione, a tal fine, sull'art. 9, comma 3 lett. c) del citato Regolamento.

La manifestazione fieristica può svolgersi, altresì, in spazi espositivi non permanenti che non abbiano come finalità esclusiva la realizzazione di manifestazioni fieristiche, oppure spazi appositamente attrezzati con specifiche strutture, quali tensostrutture o altre strutture similari.

In tal caso, alla comunicazione di svolgimento della manifestazione deve essere allegata una dichiarazione che gli spazi abbiano i requisiti previsti dagli articoli 4, 5 e 6 del citato regolamento e rispettino le normative igienico sanitarie, di sicurezza ambientale e sul lavoro previste dalle leggi vigenti.

Gli enti fieristici regionali riconosciuti che svolgono direttamente attività di organizzazione e gestione di manifestazioni dovranno presentare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del Regolamento (9/12/2013) un progetto di riordino e di trasformazione che preveda:

- a) in caso di affidamento delle attività di organizzazione e gestione delle manifestazioni fieristiche le procedure di selezione dei soggetti cui affidare direttamente l'attività;
- b) in caso di costituzione di società mista, le procedure per selezionare i soci cui affidare tale attività. La selezione dovrà essere di evidenza pubblica.

Sulla base delle risultanze delle suddette procedure dovranno conseguentemente essere aggiornati le disposizioni statutarie degli enti in questione.

Dalla data di entrata in vigore del regolamento di che trattasi non possono essere riconosciuti nuovi enti fieristici autonomi.

Una particolare importanza riveste, inoltre, la collaborazione tra istituzioni e in particolare con le Autonomie Locali e le Camere di Commercio. Le Camere di Commercio contribuiscono alla realizzazione del calendario delle manifestazioni fieristiche locali anche nella prospettiva di un arricchimento di tali informazioni utili ad un ordinato sviluppo del sistema fieristico regionale. A tal fine raccolgono le notizie relative alle manifestazioni locali, che si svolgono nei vari comuni della Regione ed entro il 30 aprile dell'anno precedente a quello di svolgimento della manifestazione trasmettono dette notizie al competente Servizio regionale.

L'elenco delle manifestazioni locali costituirà una sezione del calendario fieristico regionale.

Il presente allegato è composto da 2 pagine

Il Dirigente di Servizio
Pietro Trabace